



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

Prot. n°4668

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante: "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTA la nota in data 9 ottobre 2015, successivamente integrata, con la quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha chiesto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVDm 1507", da impiegare per il controllo della velocità istantanea in modalità presidiata in allontanamento o in avvicinamento con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione;

VISTA la nota n. 533, in data 1 febbraio 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. EngiNe srl, unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTA la nota n. 2480, in data 9 marzo 2016, con la quale la commissione relatrice del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha chiesto alla soc. EngiNe S.r.l., per il tramite di questa direzione, di integrare la documentazione presentata con ulteriori atti;

VISTA la nota n. 3014, in data 24 maggio 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici gli ulteriori atti richiesti;

VISTO il voto n.25/2016, reso nell'adunanza del 15 luglio 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le seguenti prescrizioni: che la gestione operativa del dispositivo debba essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale; che ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti ;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

- Art.1. E' approvato il dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVDm 1507", da impiegare per il controllo della velocità istantanea in modalità presidiata in allontanamento o in avvicinamento con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, con le prescrizioni che la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia e che ogni installazione dovrà essere conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.
- Art.2. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507" sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.
- Art.3. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVDm 1507" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art.4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.
- Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

28.7.2016

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)